



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 114972 del 23 giugno 2014

#### **OGGETTO: Attività di commercio all'ingrosso – Verifica requisiti soggettivi**

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesta Unione di Comuni chiede un parere in merito alla competenza relativa alla verifica dei requisiti soggettivi in materia di commercio all'ingrosso.

Questo in quanto la Camera di Commercio competente per territorio avrebbe trasmesso a codesta Unione una comunicazione, con la quale, facendo presente una serie di novità normative, riteneva che la competenza alla verifica dei requisiti soggettivi dell'attività in discorso sarebbe ora in capo al SUAP, anche ai sensi di quanto disposto dalla nota della scrivente n. 135873 del 6 ottobre 2010.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Si richiama il contenuto della citata nota n. 135873, con la quale la scrivente Direzione ha preliminarmente richiamato la propria interpretazione sugli adempimenti ai quali erano tenuti i soggetti aspiranti l'attività di commercio all'ingrosso in vigenza del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Al riguardo ha richiamato il punto 1.1 della circolare 28 maggio 1999, n. 3467/C, nella quale ha precisato che ai sensi del citato decreto legislativo n. 114 ai fini dell'avvio dell'attività in discorso non sono previste né comunicazione né autorizzazione.

Di conseguenza ha sostenuto, richiamando la circolare 10 ottobre 2001, n. 3526/C, recante istruzioni sulla compilazione della modulistica da utilizzare ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività commerciale (approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome) che, nel caso di specie, fosse sufficiente la sola compilazione del quadro di autocertificazione, allegato alla circolare, attestante il possesso dei requisiti prescritti da parte del soggetto che intendeva avviare l'attività all'ingrosso.

Stante quanto sopra, nella citata nota la scrivente, a seguito delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad opera dell'articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della SCIA, il quale per espressa previsione ha sostituito "*Ogni atto di autorizzazione, licenza,*



*concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi ...*", ha conseguentemente sostenuto l'applicabilità dell'istituto della SCIA dal momento che anche ai fini dell'avvio dell'attività all'ingrosso non sussiste alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità competente.

Alla luce, però, delle numerose norme di semplificazione e liberalizzazione introdotte nel corso del 2012 (cfr. in particolare il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), ed in particolare dell'articolo 12, comma 4 del citato D.L. n. 5 del 2012, che individua gli istituti a cui sottoporre l'avvio delle attività, ovvero "*.... ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione ...*", è evidente che allo stato attuale la SCIA non risulta l'unico istituto applicabile ai fini dell'avvio di un'attività, considerato infatti che la disposizione citata individua espressamente anche l'applicabilità dell'istituto della comunicazione.

In conseguenza di quanto sopra, la scrivente ritiene di modificare la posizione assunta nella citata nota n. 135873, stante anche la necessità di intervenire ai fini della eliminazione di procedure non proporzionate, e pertanto rappresenta che il soggetto aspirante all'avvio dell'attività in discorso possa utilizzare la Comunicazione Unica, ferma restando la necessità di indicare il settore di attività e autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i, ossia solo di onorabilità alla luce delle modifiche intervenute all'alinea del comma 6 dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, che hanno di fatto determinato l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari, con conseguente soppressione di tale obbligo nel caso di commercio all'ingrosso.

Ai fini dell'avvio dell'attività, il rilascio di apposita ricevuta telematica da parte della Camera di Commercio consente all'impresa di esercitare immediatamente l'attività.

Va rilevato, altresì, che, essendo utilizzabile la Comunicazione Unica, non può sostenersi l'applicabilità delle modalità di controllo e della tempistica stabilite in caso di SCIA dal citato articolo 19 della legge n. 241 che la disciplina.

La Camera di Commercio, competente per territorio, però, stante la circostanza che il soggetto in questione autocertifica il possesso dei requisiti e la conseguente applicabilità alla fattispecie delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, è tenuta a verificare la veridicità di quanto autocertificato in materia di requisiti, ma può effettuare



3

detto controllo anche a campione e a prescindere dal rispetto di termini temporali che nel caso di specie non sono espressamente previsti.

In conclusione, considerata la generale competenza dei Comuni in materia di vigilanza sulle attività commerciali operanti sul territorio e quindi la necessità di avere conoscenza della dislocazione delle medesime, la scrivente ritiene che le Camere di Commercio, stante la collaborazione con le amministrazioni pubbliche che le contraddistinguono, debbano rendersi disponibili a trasmettere le notizie relative alle attività di commercio all'ingrosso ai Comuni che, eventualmente, ne facciano richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)